STATUTO DEL COMUNE DI MONTORFANO (CO)	
Adottato dal Consiglio comunale nelle sedute del 14 marzo e 16 maggio	
2000 con deliberazioni n. 32 e 35, esecutive con provvedimento O.RE.CO	
	•
del 5 giugno – n. 137	
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 24 luglio	
2000. N. 186/5	
Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 13/05/2009	
Modifiche pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 13	3
maggio 2009. N. 21/1	
Titolo I	
PRINCIPI FONDAMENTALI	
Art. 1 -Definizione	
I. Il Comune di Montorfano è ente locale autonomo nell'ambito de	i
principi fissati dalle leggi generali della Repubblica che ne determinano le	
funzioni -e dal presente statuto.	
2. Esercita funzioni proprie e funzioni attribuite, conferite o delegate	
dalle leggi statali e regionali, secondo il principio di sussidiarietà.	
Art. 2 -Autonomia	
I. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e)
amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito delle)
statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza	a
pubblica.	
2. Il Comune tramite apposito regolamento ispira la propria azione a	1
principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per	1
superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena	a

attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini,
dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana.
3. Il Comune, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della
programmazione, persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione
degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della
 convenzione europea relativa alla Carta Europea dell'autonomia locale,
firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
 4. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata tramite
 apposito regolamento al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i
criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione;
persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione. In particolare il
Comune delibera ogni anno il bilancio di previsione osservando i principi di
unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e
pubblicità.
5. il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche
rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre
 nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti
possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
6. il Comune tutela e valorizza il patrimonio storico-ambientale della
 comunità locale.
 7. il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che
possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei
 cittadini e delle loro formazioni sociali.
 Art. 3 -Sede
I. La sede del Comune è sita in piazza Roma, n. 18. La sede potrà

essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta	
sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.	
2. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione	
 della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e	
commissioni in altra sede.	
3. Sia gli organi che le commissioni di cui al primo comma, per	
disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali	
diversi dalla sede del comune.	
 Art. 4 -Territorio	
 il territorio comunale è quello risultante dal piano topo- grafico di cui	
 all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto	
Nazionale di Statistica.	
Art. 5 -Stemma -Gonfalone -Fascia tricolore. Distintivo del Sindaco	
 Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti	
 allegati che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del	
presente statuto.	
 2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo	
stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.	
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è	
disciplinato dalla legge e dal regolamento.	
4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel	
comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel	
 rispetto delle norme regolamentari.	
Art. 6 -Pari opportunità	
Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:	

 a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini	
 e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza	
 del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica;	
 b) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di	
 formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla	
 loro presenza nei ruoli organici;	
 c) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea	
 in materia di pari opportunità. sulla base dì quanto disposto dalla Presidenza	
 del Consiglio dei Ministri -Dipartimento della funzione pubblica.	
 2. Per la presenza di entrambi i sessi nella Giunta comunale, trova	
 applicazione il successivo articolo 24 concernente la nomina di detto organo.	
 Art. 7 -Assistenza, integrazione sociale e diritti	
 delle persone handicappate.	
 Coordinamento degli interventi	
 1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e	
 l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari	
 previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa	
 regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8	
 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di	
 riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.	
 Art. 8 -Conferenza Stato -Città -Autonomie locali	
 1. Nell'ambito del decentramento di cui alla I. 15 marzo 1997, n. 59, il	
 Comune si avvale della Conferenza Stato - Città -Autonomie locali, in	
 particolare per:	
 a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei	

servizi pubblici locali;	
 b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi	
 dell'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;	
 c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che	
coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.	
 Art. 9 -Tutela dei dati personali	
 1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il	
trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei	
diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai	
 sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e	
integrazioni.	
Titolo II	
ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE	
(Consiglio -Giunta -Sindaco)	
Capo I	
Consiglio Comunale	
Art. 10 -Elezione -Composizione -Presidenza Consigliere anziano -	
Competenze	
1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero	
dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza	
sono regolati dalla legge.	
2. Il Consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto tra i	
consiglieri. Al presidente, sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione	
e direzione dei lavori e della attività del Consiglio.	
3. Le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono svolte dal	

 consigliere anziano. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la	
 maggiore cifra individuate ai sensi dell'art. 72, 4° comma, del testo unico	
 della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle	
 amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570,	
 con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco,	
 proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo	
 1993, n. 81.	
4. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.	
 5. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la	
 presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali	
 prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.	
 Art. 11 -Consiglieri comunali -Convalida programma di governo	
I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo	
 di mandato.	
 2. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale	
per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati	
 dalla legge.	
3. Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei	
consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità	
 ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del t.u. approvato con	
 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.	
4. Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la	
 composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.	
 5. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la	
Giunta, consegna al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari, il	

	programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del	
	mandato.	
	6. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e	
	su di esso si pronuncia con una votazione.	
	7. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con	
_	l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio	
	preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno	
	essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con	
	adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.	
	8. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma	
	avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente	
	all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto	
	dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.	
	Art. 12 -Funzionamento -Decadenza dei Consiglieri	
	1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito	
	regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in	
	conformità ai seguenti principi:	
	a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri,	
	nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:	
	-cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;	
	-tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;	
	-un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno	
	di consegna non viene computato;	
	b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata	
	assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva	

informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la	
documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono	
trasmesse al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del	
servizio, almeno cinque giorni prima della seduta;	
c) è prevista, per la validità delle sedute, la presenza di almeno la	
metà dei Consiglieri assegnati al Comune per le sedute di prima	
convocazione; la presenza di almeno quattro Consiglieri per le sedute di	
seconda convocazione;	
d) soppressa	
e) è riservato al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei	
lavori;	
 f) è fissato il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle	
 interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla	
 maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;	
g) è indicato se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono	
essere trattate in apertura o chiusura della seduta;	
h) è disciplinata la fornitura dei servizi, delle attrezza- ture, degli uffici e	
delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.	
2. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente	
 comma 1, nonché in casi di "contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi	
 quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna	
lista:	
a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha	
riportato il maggior numero di voti;	
b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle	

rispettive liste.		
3. II consiglie	ere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla	
seduta entro dieci g	iorni dalla stessa.	
4. La manca	nta partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a	
cinque sedute nell'a	anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio	
del procedimento p	per la dichiarazione della decadenza del consigliere con	
contestuale avviso	all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni	
entro 15 giorni dalla	notifica dell'avviso.	
5. Trascorso	tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al	
Consiglio. Copia de	lla delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.	
6. Ai consiglie	eri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere	
attribuita una inden	nità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre	
che tale regime di	i indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel	
regolamento saran	no stabilite le detrazioni in caso di non giustificata	
assenza dalle sedu	te degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di	
presenza.		
Art. 13 -Sessi	oni del Consiglio	
1. II Consig	ilio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni	
straordinarie.		
2. Le sessioni	ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:	
a) per l'appr	rovazione del rendiconto della gestione dell'esercizio	
precedente;		
b) per la verif	ica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 36 del d.lgs. 25	
febbraio 1995, n. 77	7 ;	
c) per l'appre	ovazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio	

 pluriennale e della relazione previsionale e programmatica	
 3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.	
 Art. 14 -Esercizio della potestà regolamentare	
 Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva	
 potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e	
 del presente statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla	
 legge.	
 2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione,	
 sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per	
 quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio	
comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso	
del deposito.	
3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo	
 alla scadenza del deposito di cui al prece dente comma 2.	
 4. Per i regolamenti in materia di entrate, anche tributarie, trova	
 applicazione il disposto di cui all'art. 52 comma 2 del d.lgs. n. 446 del 15	
 dicembre 1997.	
 Art. 15 -Commissioni consiliari permanenti	
 1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni consultive	
 permanenti composte con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in	
 esse, con diritto di voto di almeno un rappresentante per ogni gruppo.	
 2. La composizione ed il funzionamento delle dette commissioni sono	
 stabilite con apposito regolamento.	
 3. I componenti delle commissioni hanno facoltà di farsi assistere dà	
 esperti.	
	Í

	Art. 16 -Costituzione di commissioni speciali	
	1. Il Consiglio comunale, in qualsiasi momento, può costituire	
CC	ommissioni speciali, per esperire indagini conoscitive ed inchieste.	
	2. Per la costituzione delle commissioni speciali, la cui presidenza è	
ris	servata alle opposizioni, trovano applicazione, in quanto compatibili, le	
no	orme dell'articolo precedente.	
	3. Con l'atto costitutivo saranno disciplinati i limiti e le procedure	
d'	'indagine.	
	4. La costituzione delle commissioni speciali può esser richiesta da un	
qı	uinto dei consiglieri in carica. La proposta dovrà riportare il voto favorevole	
de	ella maggioranza dei consiglieri assegnati.	
	5. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune	
е	ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti	
n	onché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.	
	6. La commissione speciale, insediata dal Presidente del Consiglio,	
рі	rovvede alla nomina, al suo interno, del presidente. Per la sua nomina	
V	oteranno i soli rappresentanti dell'opposizione.	
	7. Il Sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro 30	
gi	iorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo	
рі	resentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono	
di	lisciplina dal regolamento consiliare.	
	Art. 17- Indirizzi per le nomine e le designazioni	
	I. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi	
a	quello di insediamento per definire approvare gli indirizzi per la nomina, la	
de	lesignazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del	

Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine	
e alle designazioni entro i quindici giorni successivi.	
2. Per la nomina e la designazione sarà promossa presenza di ambo i	
sessi.	
3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, decadono con il decadere	
del medesimo Sindaco.	
Capo II	
 Giunta e Sindaco	
Art. 18 -Elezione del Sindaco	
 Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo	
 le disposizioni dettate dalla legge e membro del Consiglio comunale.	
 2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento,	
 il giuramento di osservare lealmente Costituzione italiana.	
 Art. 19 -Linee programmatiche	
 1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco n la seduta di cui	
 al precedente articolo 11, debbono analiti-camente indicare le azioni e i	
 progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse	
 finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.	
 Art. 20 -Dimissioni del Sindaco	
 Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte	
 pervenire all'ufficio protocollo generale del Comune.	
 2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro	
 presentazione al Consiglio, divengono efficaci ed irrevocabili. In tal caso si	
 procede allo sciogli- mento del Consiglio, con contestuale nomina di un	
 commissario.	

Art. 21 -Vice Sindaco	
1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco	
temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni,	
ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e	
successive modificazioni.	
2. In caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, alla	
sostituzione del Sindaco provvede l'assessore più anziano di età.	
3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, de- cadenza o	
decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco	
sino alla elezione del nuovo Sindaco.	
Art. 22 -Delegati del Sindaco	
Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni	
assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con	
delega a firmare gli atti relativi	
Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco	
uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i	
poteri di indirizzo e di controllo.	
3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di	
ogni assessore ogni qualvolta, per moti- vi di coordinamento e funzionalità,	
10 ritenga opportuno,	
Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi	
devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio.	
5. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di	
consiglieri, compresi quelli della minoranza.	
Art. 23 -Divieto generale di incarichi e consulenze -	

Obbligo di astensione	
1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali	
è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni	
dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.	
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla	
discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro	
parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai	
provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se	
non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il	
contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di	
parenti o affini entro il quarto grado.	
Art. 24 -Nomina della Giunta	
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice	
Sindaco, promuovendo la presenza di ambo i sessi.	
2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:	
-essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla	
carica di consigliere comunale;	
-non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino	
al terzo grado, del Sindaco.	
3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro	
argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in	
relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma	
precedente	
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in	
carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo	

del Consiglio comunale.	
Art. 25 -La Giunta -Composizione e presidenza	
La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da	a
numero minimo di due e massimo di quattro assessori, compreso il Vice	3
Sindaco.	
2. Può essere nominato assessore anche n. 1 cittadino non facente	3
parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità	à
alla carica di consigliere comunale. L'assessore non consigliere è nominato	,
in ragione di comprovate competenze culturali, tecnico-amministrative, tra	i
cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione de	1
Consiglio. L'assessore non consigliere partecipa alle sedute del Consiglio	
comunale senza diritto di voto.	-
3. I componenti la Giunta comunale competenti in materia c	li .
urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare)
attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio	
comunale.	
Art. 26 Competenze della Giunta	
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune)
ed opera attraverso deliberazioni collegiali.	
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservat	i
dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle)
leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, de	.1
Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili de	i l
servizi, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indi- rizzi generali de	<u> </u>
Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge	3

 attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.	
3. E, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti	
 sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali	
 stabiliti dal Consiglio.	
 4. L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la	
 magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.	
5. L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta	
 salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel	
qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 32, lett. I)	
ed m), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.	
 Art. 27- Funzionamento della Giunta	
1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le	
responsabilità dei singoli assessori.	
2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del	
giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.	
3. n Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di	
indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione	
della stessa.	
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. n voto è palese salvo	
nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale	
votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa	
norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in	
forma palese.	
 5. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta	
 comunale.	

Art. 28 -Cessazione dalla carica di assessore	
1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco,	
sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una	
volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.	
2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata	
comunicazione al Consiglio.	
3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o	
cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà	
comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.	
Art. 29 -Decadenza della Giunta -Mozione di sfiducia	
1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la	
decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta.	
2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di	
approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla	
maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.	
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due	
quinti dei consiglieri assegnati, senza computa- re a tal fine il Sindaco,	
depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli	
assessori ed ai capi- gruppo consiliari, entro le 24 ore successive.	
4. La convocazione del Consiglio per la discussione della m9zione	
deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua	
presentazione.	
5. Quando è stata approvata la mozione di sfiducia il Sindaco e la	
Giunta cessano immediatamente dalla carica.	
6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempi menti di	

competenza.	
Titolo III	
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE	
Саро І	
Partecipazione dei cittadini -Riunioni	
Assemblee -Consultazioni -Istanze e proposte	
art. 30- Partecipazione dei cittadini	
Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i	
cittadini all'attività politico-amministrati- va, economica e sociale della	
comunità anche su base di quartiere e frazione. Favorisce, a tal fine, il	
costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico	
alle predette attività.	
2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nella formazione ed attuazione dei	
propri programmi gestionali il Comune favorisce la partecipazione dei	
cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali, se disponibili.	
3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale	
favorisce:	
a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;	
b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.	
4. L'amministrazione comunale garantisce, mediante apposito	
regolamento, la libertà. e l'autonomia di tutti i gruppi ed organismi.	
5. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su	
situazioni giuridiche soggettive vanno garantite forme di partecipazione degli	
interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla	
disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi	

stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.	
art. 31- Riunioni e assemblee	
1.11 diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e	
autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma	
della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle	
attività politi- che, sociali, culturali, sportive e ricreative;	
2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo	
eventualmente a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a	
carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione	
repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura e	
spazio idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, apposita- mente deliberate,	
dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla	
statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio	
dei locali pubblici.	
3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un	
corrispettivo.	
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di	
lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:.	
a) per la formazione di comitati e commissioni e consulte;	
b) per dibattere problemi;	
c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.	
art. 32 -Consultazioni	
1. il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziati- va o su richiesta	
di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti,	
le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su	

provvedimenti di loro interesse.	
Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento,	
devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su	
situazioni giuridiche soggettive.	
3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei	
conseguenti atti.	
4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la	
consultazione sia stata richiesta da altri organismi.	
art. 33 -Istanze e proposte	
I. Gli elettori del Comune, possono rivolgere istanze e petizioni al	
Consiglio e alla Giunta comunale relativamente ai problemi di rilevanza	
cittadina, nonché proporre de- liberazioni nuove o di revoca delle precedenti.	
 2. il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se	
impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita	
deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione	
precisando lo stato ed il programma del procedimento.	
3. Le proposte dovranno essere sottoscritte almeno da un quinto degli	
elettori con firme autenticate con la procedura prevista per la sottoscrizione	
dei referendum popolari.	
 Capo II	
Referendum	
art. 34 -Azione referendaria	
Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in	
materia: di esclusiva competenza comunale.	

2. Non possono essere indetti referendum:	
a) in materia di tributi locali e di tariffe;	
b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;	
c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria	
nell'ultimo quinquennio.	
3. I soggetti promotori del referendum possono essere:	
a) il trenta per cento del corpo elettorale;	
b) il Consiglio comunale.	
4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con	
operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.	
art. 35 -Disciplina del referendum	
Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di	
svolgimento del referendum.	
In particolare il regolamento deve prevedere:	
a) i requisiti di ammissibilità;	
b) i tempi;	
c) le condizioni di accoglimento;	
d) le modalità organizzative;	
e) i casi di revoca e sospensione;	
f) le modalità di attuazione.	
art. 36 -Effetti del referendum	
1. il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha	
partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di	
esso la maggioranza dei voti validamente espressi.	
2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al	

Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati la	
 deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.	
 3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha	
 facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del	
 quesito sottoposto a referendum.	
 Titolo IV	
 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	
 Ari. 37- Albo pretorio	
 1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al	
 pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo	
 statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.	
 art. 38- Svolgimento dell'attività amministrativa	
 1. il Comune uni forma la propria attività amministrativa ai principi di	
 democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure.	
 2. Gli organi istituzionali del Comune, i responsabili dei servizi e i	
 dipendenti da questi delegati sono tenuti a provvedere sulle istanze degli	
 interessati nei modi e nei termini stabiliti al sensi della legge sull'azione	
amministrativa.	
 3. il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambi- ti territoriali	
 adeguati, attua le forme consentite di cooperazione con altri comuni e con la	
 provincia.	
 Titolo V	
 PATRIMONIO -FINANZA -CONTABILITÀ	
 Art. 39 -Demanio e patrimonio	
1. Apposito regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 12. comma 2,	

della I. 15 maggio 1997, n. 127, disciplinerà le alienazioni patrimoniali.
 Z. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità dì rilevazione dei
beni comunali, la loro gestione e la revisione periodica degli inventari.
Art. 40 -Ordinamento finanziario e contabile
 L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla
 legge dello Stato.
 2. Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in
 conformità a quanto prescritto con l'art. 108 del d.lgs. 25 febbraio 1995, n.
 77, e successive modifiche e integrazioni.
 Art. 41- Revisione economico-finanziaria
 La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla
 normativa statale.
 2. il regolamento di cui al comma 2 del precedente art. 42, disciplinerà,
 altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi
 necessari per lo svolgi- mento dei propri compiti.
 Titolo VI
 I SERVIZI
 Art. 42 -Forma di gestione
 I. il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano
 per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a
 promuovere lo sviluppo economico e civile.
 2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva
 valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
 3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
 a) in economia, quando, perle modeste dimensioni o per le

caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una
azienda;
b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche,
economiche e di opportunità sociale;
 c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di
 rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza
rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente
 capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia
 opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la
 partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel
 successivo art. 48.
Art. 43 -Gestione in economia
 L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati
 da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste
 dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire
 una istituzione o una azienda.
 Art. 44 -Aziende speciali
 1. Perla gestione anche di più servizi, economicamente ed
imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la
 costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di
autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio dì amministrazione, il

 presidente e il direttore:	
a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro	
che, eleggibili a consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e	
amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende	
 pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è	
stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore. a sei,	
assicurando la presenza di entrambi i sessi;	
b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi	
requisiti previsti dalla precedente lettera a);	
 c) il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è	
nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed	
 esami. Lo statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per	
 l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a	
 persona dotata della necessaria professionalità.	
 3. Non possono essere nominati membri del consiglio di	
 amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti	
 già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società,	
 coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente	
 responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di	
 coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque	
connesse ai servizi dell'azienda speciale.	
 4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale,	
 approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il	
 presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente,	
 nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre	

 metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la	
 decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina	
 del nuovo consiglio	
 5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto,	
 approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri	
 assegnati al Comune.	
 6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda	
 stessa, con proprio regolamento.	
 7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed	
 economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i	
 trasferimenti.	
 8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e	
 gli indirizzi, approva gli atti fondame	
 tali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli	
 eventuali costi sociali.	
 9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di	
 revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.	
 Art. 45 -Istituzioni	
 I. Per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza	
 rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire apposite	
 istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia	
 gestionale.	
 2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il	
 presidente ed il direttore. Il numero non superiore a sei, dei componenti del	
 consiglio di amministrazione è stabilito con l'atto istitutivo, dal Consiglio	
·	

comunale.	
3. Per la nomina e la revoca del presidente e del consiglio di	
 amministrazione si applicano le disposizioni previste dall'art. 46 per le	
aziende speciali.	
 4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione	
 gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità; è nominato	
 dall'organo competente in seguito a pubblico concorso.	
 5. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal	-
 presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella	
 loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo	-
 del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra	
 costi e ricavi, compresi i trasferimenti.	
 6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture	-
 assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli	
 atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione;	
provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.	
 7. L' organo di revisione economico-finanziaria del Comune esercita le	
 sue funzioni, anche nei confronti delle istituzioni.	
 Art. 46 -Società	
I. Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a	
 responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o	
 partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in	
 relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di	
più soggetti pubblici o privati.	
 2. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere	
	1

 necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione	
 di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai	
 sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze	
 istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni,	
 anche mediante accordi di programma.	
 Art. 47 -Concessione a terzi	
 I. Qualora ricorrano condizioni tecniche come l'impiego di numerosi	
 addetti o il possesso di speciali apparecchiature e simili, o ragioni	
 economiche o di opportunità sociale, i servizi possono essere gestiti	
 mediante concessioni a terzi.	
 I. La concessione a terzi è decisa dal Consiglio comunale con	
 deliberazione recante motivazione r specifica circa l'oggettiva convenienza	
 di tale forma di gestione e soprattutto sotto l'aspetto sociale.	
 Titolo VII	
 FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE	
 ACCORDI DI PROGRAMMA	
 Art. 48 -Convenzioni	
 I. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e	
 servizi determinati, il Comune favorirà la stipulazione di convenzioni con altri	
 comuni e con la provincia.	
 2. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche	
 la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli	
 enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo	
 degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli	
 enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per	

conto degli enti deleganti.	
Art. 49 -Accordi di programma	
1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma	
per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di	
intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione	
integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni	
statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti	
predetti.	
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.	
Titolo VIII	
UFFICI E PERSONALE -SEGRETARIO COMUNALE	
Capo I	
Organizzazione degli uffici e personale	
Art. 50 -Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro	
1. Il Comune tutela la salute a la sicurezza dei lavoratori durante il	
lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del d.lgs. 19	
settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.	
Art. 51 -Ordinamento degli uffici e dei servizi	
1.11 Comune disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento	
generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità	
ed economicità di gestione, e secondo principi di professionalità e	
responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'arti-	
colo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la potestà	
regolamentare del Comune si esercita tenendo conto della contrattazione	
collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne	

	disapplicazioni durante il periodo di vigenza.	
	2. Il Comune provvede alla determinazione della pro- pria dotazione	
	organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale, nell'ambito	
	della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti	
	dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni	
	dei servizi e dei compiti attribuiti.	
	Art. 52 -Organizzazione del personale	
	Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del	
	personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e	
	dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento	
	della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia	
	dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il	
-	riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni	
	lavorative individuali.	
	2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto	
	degli enti locali.	
	3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici	
	interventi formativi, sulla base di pro- grammi pluriennali formulati e finanziati	
	dal Comune.	
	Art. 53 -Stato giuridico e trattamento economico del personale	<u> </u>
	1 Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale	
	dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di	
	lavoro.	<u> </u>
	Art. 54 -Incarichi esterni	
	La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di	
	!	

qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante	
contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con	
 deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti	
dalla qualifica da ricoprire.	
2. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i	
 limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della	
 dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti	
 all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte	
 specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti	
 richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non	
 possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. il	
 trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti	
 collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere	
 integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad	
 personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e	
 culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle	
 condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. il	
 trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in	
 stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo	
 contrattuale e del personale. il contratto a tempo determinato è risolto di	
 diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle	
 situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto	
 legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.	
 3. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con	
 provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento	

 sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza	
 professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma	
 amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle	
 direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di	
 mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi	
 loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 11 del	
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per	
 responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati	
 dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di	
 lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente	
 assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.	
 Capo II	
 Segretario comunale -Vice segretario	
 Art. 55 -Segretario comunale -Direttore generale	
 1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del	
 Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.	
 2. il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei	
servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni	
del Segretario comunale.	
 3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le	
 funzioni di Direttore generale ai sensi di quanto previsto dall'art. 51-bis della	
 legge n. 142/1990, inserito dall'art. 6, comma 10, della legge n. 127/1997.	
 4. Nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al	
 Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 51-bis della legge n.	
142/1990, aggiunto dall'art. 6, comma 10, della legge 15 maggio 1997, n.	

127. Allo stesso viene corrisposta una indennità di direzione provvisoria che	
dovrà comunque trovare applicazione in sede di contrattazione collettiva.	
 5. In relazione al combinato disposto dell'art. 51, comma 3-bis, della	
legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 2, comma 13, della	
legge 16 giugno 1998, n. 191, e 17, comma 68, lettera c), della legge 15	
maggio 1997, n. 127, è data facoltà al Sindaco di attribuire al Segretario	
 comunale le funzioni (tutte o parti di esse) di cui all'art. 51, c. 3, della citata	
legge n. 142/1990.	
Art. 56 -Vice Segretario comunale	
1. Il Regolamento e la dotazione organica del personale potranno	
prevedere un posto di Vice-Segretario, apicale, avente funzioni vicarie.	
Art. 57- Responsabili degli uffici e dei servizi	
1. Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei	
medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si	
uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli	
organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al persona- le	
dipendente.	
2. Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti	
che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge	
espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi	
attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con	
 gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare,	
secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:	
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;	
 b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;	

	c) la stipulazione dei contratti;	
	d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni	
	di spesa;	
	e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;	
	f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui	
	rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura	
	discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai	
	regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le	
	concessioni edilizie;	
	g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e	
	riduzione in pristino di competenza comunale nonché i poteri di vigilanza	
	edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente	
	legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione	
	dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;	
	h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,	
	autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di	
	giudizio e di conoscenza;	
	i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati	
	dal Sindaco;	
	I) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere	
	contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art. 38 della legge n.	
	142/1990;	
-		
-	m) remissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e	
	di espropriazioni che la legge generica- mente assegna alla competenza del	
	comune.	

	3. I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli	
	obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della	
	gestione.	
	4. Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con	
	provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi,	
	indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni	
	diversa disposizione.	
	Art. 58 -Avocazione	
	1. Il Sindaco non può revocare, riformare, riservare o avocare a se o	
	altrimenti adottare provvedimenti o atti di competenza dei responsabili dei	
	servizi. In caso di inerzia o ritardo, il Sindaco può fissare un termine	
	perentorio entro il quale il responsabile deve adottare gli atti o i	
	provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Sindaco può attribuire la	
_	competenza al Segretario comunale o ad altro dipendente.	
	Art. 59 -ufficio di staff	
	La Giunta comunale può disporre la costituzione di un ufficio posto	
	alla diretta dipendenza del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per	
	l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.	
	2. I collaboratori inseriti in detto ufficio, se dipendenti da una pubblica	—
	amministrazione sono collocati in aspettativa senza assegni. Con	
	provvedimento motivato della Giunta, al detto personale il trattamento	
	economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da	
	un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario,	
	per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.	
	Art. 60 -ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro	

	1. Ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, introdotto	
	dall'art. 7 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, il Comune provvede, con il	
	regolamento, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche	
	creando un apposito ufficio, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di	
	tutte le attività stragiudiziali e giudizi ali inerenti le controversie.,	
_	2. L 'ufficio di cui al comma 1 può essere istituito, mediante	
	convenzione, in forma associata e coordinata con altri enti locali.	
	Art. 61- Entrata in vigore	
	Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo	
	regionale, il presente statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della	
	Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed	
	inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale	
	degli statuti.	
	2. il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla	
	sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.	
	Art. 62 -Modifiche dello statuto	
	Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale	
	con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale	
	maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive	
	sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la	
	relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.	
	2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.	
_	3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che	
	costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle	

province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli	
comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in	
vigore delle leggi suddette.	